



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 30/11/2021

FATTO

In data 25.05.2009, il ricorrente stipulava contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 ss. T.U.B. e, in data 00.01.2015. Nell'anno 2017, con riferimento ad un'ipotesi di surroga, il ricorrente rilevava l'illegittimità delle clausole relative alla determinazione negli interessi. Successivamente, contestava il conteggio di estinzione predisposto dall'intermediario su richiesta di estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo del 12.10.2010, adiva questo Arbitro e chiedeva «*dichiarare nulla la clausola prevista art. 7, relativa all'estinzione anticipata... in alternativa, dichiarare la responsabilità della banca per violazione dei doveri di informazione e trasparenza..... infine di accertare e dichiarare che il capitale da restituire è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite*».

L'intermediario depositava controdeduzioni e, sulla base della legittimità del regolamento contrattuale, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la contestazione delle modalità di calcolo del conteggio di anticipata estinzione di un contratto di mutuo fondiario ventennale e, in particolare, la



dichiarazione di nullità della clausola recante la c.d. doppia conversione. Il mutuo è ancora in fase di ammortamento.

La domanda è fondata. Il contratto espone il mutuatario alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, perché prescrive che l'importo del capitale residuo sia convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato al giorno del rimborso. Il riferito regolamento contrattuale, tuttavia, non rappresenta in modo chiaro e agevolmente comprensibile il meccanismo di calcolo applicabile in caso di estinzione anticipata, ponendosi in palese conflitto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, comma 2, cod. cons.).

Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione (Cass. 8 agosto 2011, n. 17351), dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2 della Direttiva appena citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata d'ufficio nulla, ai sensi dell'art. 36 Cod. cons. (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13). In questa direzione, il Collegio di Coordinamento (dec. nn. 7727/14 e 5866/15) ha reputato nullo l'opaco meccanismo previsto dall'art. 7 del contratto di mutuo con conseguente applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio. Infine, con Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor, utilizzato dall'intermediario convenuto dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010, perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. Le clausole oggetto del riferito provvedimento recano un meccanismo identico a quello recato dal contratto posto a base della presente controversia.

Pertanto, la clausola relativa alle modalità di determinazione dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata è nulla. L'intermediario, ai fini dell'estinzione anticipata, anche in caso di surroga, dovrà quantificare il capitale residuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la doppia conversione indicata dall'art. 7 del contratto di mutuo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola contrattuale che dichiara non applicabile ai fini della eventuale surroga del finanziamento, nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO